



Comune di Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)



REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Approvato con Delibera C.C. n. del 31/05/2021

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	5
Art. 1 – Disposizioni comuni.....	5
Art. 2 - Funzionario Responsabile	5
Art. 3 - Modalità di versamento	5
Art. 4 - Accertamento e riscossione coattiva.....	5
Art. 5 – Sanzioni e indennità.....	6
Art. 6 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico per le occupazioni di suolo.....	6
Art. 7 - Autotutela.....	7
Art. 8 - Attività di recupero	7
Art. 9 – Rimborsi e compensazioni.....	7
TITOLO II - CANONE PATRIMONIALE UNICO DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI	7
CAPO I – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	7
Art. 10 - Disposizioni di carattere generale.....	7
Art. 11 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	7
Art. 12 - Mezzi pubblicitari abusivi.....	8
Art. 13 – Piano generale degli impianti pubblicitari	9
Art. 14 - Durata delle diffusioni pubblicitarie.....	9
Art. 15 - Istanze per l'istallazione dei mezzi pubblicitari	9
Art. 16 - Dichiarazioni per particolari fattispecie	10
Art. 17 - Istruttoria amministrativa	11
Art. 18 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	11
Art. 19 – Validità dell'autorizzazione - Rinnovo, proroga, disdetta e revoca	13
Art. 20 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione	13
Art. 21 - Rimozione della pubblicità	13
Art. 22 – Presupposto del canone.....	14
Art. 23 - Soggetto passivo.....	14
Art. 24 - Modalità di applicazione del canone.....	14
Art. 25 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	14
Art. 26 – Riduzioni	15
Art. 27 – Esenzioni dal canone	15
CAPO II - DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI POSTI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO O IN VISTA DALLE STRADE COMUNALI	16
Art. 28 - Caratteristiche generali dei mezzi pubblicitari e loro collocazione	16
Art. 29 - Insegne di esercizio	17
Art. 30 - Preinsegne	17
Art. 31 - Cartelli	17
Art. 32 - Segnali turistici e di territorio	17
Art. 33 - Striscioni, locandine e standardi e segni orizzontali reclamistici	18
Art. 34 - Pubblicità itinerante.....	18
Art. 35 - Segnali Industriali, Artigianali e Commerciali.....	18
Art. 36 - Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà	18

Art. 37 - Stele e totem	18
Art. 38 - Tende parasole a fini pubblicitari	19
Art. 39 - Affissioni.....	19
Art. 40 - Volantinaggio.....	19
Art. 41 - Pubblicità fonica.....	19
Art. 42 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	19
Art. 43 - Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi.....	20
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	20
Art. 44 - Tipologia degli impianti delle affissioni	20
Art. 45 - Servizio delle pubbliche affissioni	20
Art. 46 - Impianti privati per affissioni dirette.....	20
Art. 47 - Modalità delle pubbliche affissioni.....	20
Art. 48 - Diritto sulle pubbliche affissioni	21
Art. 49 - Materiale pubblicitario abusivo.....	21
Art. 50 - Controllo e vigilanza	21
Art. 51 - Riduzione del diritto.....	21
Art. 52 - Esenzione dal diritto	22
Art. 53 - Pagamento del diritto	22
TITOLO III - CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE.....	22
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	22
Art. 54 - Disposizioni di carattere generale	22
Art. 55 - Tipologie di occupazioni.....	22
Art. 56 - Occupazioni abusive.....	22
Art. 57 - Domanda di occupazione	23
Art. 58 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	23
Art. 59 - Obblighi del concessionario	24
Art. 60 - Durata dell'occupazione	24
Art. 61 - Titolarità della concessione o autorizzazione	24
Art. 62 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	25
Art. 63 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	25
Art. 64 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	25
Art. 65 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	25
Art. 66 - Classificazione delle strade.....	25
Art. 67 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	26
Art. 68 - Modalità di applicazione del canone.....	26
Art. 69 - Impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione.....	27
Art. 70 - Impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia	27
Art. 71 - Passi carrabili.....	27
Art. 72 - Distributori di carburanti.....	28
Art. 73 - Riprese filmate, fotografiche e simili.....	28
Art. 74 - Soggetto passivo	28
Art. 75 - Agevolazioni.....	28

Art. 76 – Esenzioni	29
Art. 77 - Versamento del canone.....	30
CAPO II - NORME CONCERNENTI L'USO DEL SUOLO PUBBLICO NEI CENTRI ABITATIVI.....	30
Art. 78 - Occupazione di suolo nei centri abitativi.....	30
Art. 79 - Ripari esterni nei centri abitativi	31
Art. 80 - Stendardi e striscioni	31
CAPO III – ESECUZIONE DI LAVORI ED OPERE - PRESCRIZIONI TECNICHE.....	31
Art. 81 - Prescrizioni di carattere generale.....	31
CAPO IV - ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI LA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO - PRESCRIZIONI TECNICHE	32
Art. 82 - Oggetto e finalità.....	32
Art. 83 - Norme generali.....	33
Art. 84 - Obblighi del concessionario relativi all'ultimazione dei lavori	33
Art. 85 - Norme riguardanti l'esecuzione dei lavori.....	33
Art. 86 - Norme riguardanti il ripristino delle pavimentazioni e dei manufatti.....	34
Art. 87 - Responsabilità ed obblighi della ditta.....	35
Art. 88 - Norme di vigilanza	35
Art. 89 - Garanzie per l'esecuzione dei lavori – Cauzione.....	35
TITOLO IV - CANONE MERCATALE.....	36
Art. 90 - Oggetto.....	36
Art. 91 - Disposizioni generali.....	36
Art. 92 - Presupposto del canone.....	36
Art. 93 - Soggetto passivo.....	36
Art. 94 - Commercio su arre pubbliche	37
Art. 95 - Rilascio dell'autorizzazione.....	37
Art. 96 - Criteri per la determinazione della tariffa.....	37
Art. 97 - Determinazione delle tariffe annuali.....	37
Art. 98 - Determinazione delle tariffe giornaliere.....	37
Art. 99 - Determinazione del canone.....	38
Art. 100 - Mercati tradizionali e mercati periodici specifici	38
Art. 101 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali.....	38
Art. 102 - Occupazione per commercio itinerante	38
Art. 103 - Modalità e termini per il pagamento del canone	38
Art. 104 - Sospensione dell'attività' di vendita	39
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	39
Art. 105 - Regime transitorio.....	39
Art. 106 – Normativa di rinvio	39
Art. 107 – Efficacia del Regolamento.....	39

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art. 1 commi da 816 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'Imposta Comunale sulla Pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Art. 2 - Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario Responsabile del canone è il funzionario comunale cui sono attribuiti, con delibera di Giunta Comunale, le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale in materia di accertamento, riscossione coattiva e rimborso del canone.
2. La Giunta Comunale, con propria delibera, identifica la persona più idonea a ricoprire la funzione di cui sopra.
3. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, il servizio di accertamento e riscossione volontaria e/o coattiva e dei rimborsi del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria può essere affidato in concessione a terzi. Nel caso di affidamento in concessione di una o più componenti del canone, il Funzionario Responsabile del canone coincide con persona designata dal Concessionario. A questi sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività inerente la riscossione ordinaria e/o coattiva e dei rimborsi del canone, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone stesso.

Art. 3 - Modalità di versamento

1. La riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di pubbliche affissioni di cui al Titoli II e III è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 1 co. 835 della L. 160/2019.
2. Gli importi del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui al Titolo IV, sono riscossi ai sensi dell'art. 1 comma 844 della L. 160/2019.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità, su istanza del contribuente, del versamento in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 300,00.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi.
5. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 4 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento viene svolto dall'ufficio di Polizia Municipale e dagli altri soggetti previsti dall'art. 1 co. 179 della L. 296/2006.
2. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento sono effettuati con la procedura di cui all'art. 1 co. 792 della L. 160/2019 e sulla

base del Regolamento Generale Per La Disciplina Delle Entrate Comunali in vigore di questo ente.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 5 – Sanzioni e indennità

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al soggetto passivo apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura stabilita dall'art. 24 del vigente Regolamento Generale Per La Disciplina Delle Entrate Comunali.
2. Per le installazioni e occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.
3. Per le installazioni e occupazioni abusive, ovvero per quelle difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al co. 2, fermo restando l'applicazione degli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del D.lgs. n. 285/1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.
5. Le sanzioni e indennità di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1 co. 792 della L. 160/2019.
6. Il pagamento delle sanzioni e indennità, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione o l'installazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di autorizzazione o concessione.
7. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 6 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico per le occupazioni di suolo

1. Il Comune procede alla rimozione di installazioni abusive di manufatti privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione o di ispezione redatti da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti trasgressori.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 co. 2 della L. 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione dei materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva come previsto dal vigente Regolamento Generale Per La Disciplina Delle Entrate Comunali. Salvo quanto previsto dall'art. 19 della L. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'art. 823, co. 2 del Codice Civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi.

Art. 7 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 90 giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Art. 8 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso, per canone sanzioni e interessi, non supera l'importo previsto dal vigente Regolamento Generale Per La Disciplina Delle Entrate Comunali.

Art. 9 – Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute al concessionario spettano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 24 del vigente Regolamento Generale Per La Disciplina Delle Entrate Comunali.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o per le occupazioni abusive. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

TITOLO II - CANONE PATRIMONIALE UNICO DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 10 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al co. 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Titolo III del presente regolamento.

Art. 11 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono così definiti:
 - a. **Insegna di esercizio:** le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene

esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa, anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

- b. **Cartello:** il manufatto bidimensionale, supportato da struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
 - c. **Manifesto:** l'elemento pubblicitario privo di rigidità, prevalentemente realizzato in materiale cartaceo, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Fatto salvo quanto prescritto dal regolamento comunale di polizia locale la collocazione dei manifesti, così come definiti dal presente art., è autorizzabile esclusivamente negli spazi delle pubbliche affissioni o negli spazi pubblici a ciò preordinati.
 - d. **Insegna pubblicitaria:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
 - e. **Pubblicità su veicoli e natanti:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
 - f. **Pubblicità con veicoli d'impresa:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
 - g. **Pubblicità varia:** per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
 - h. **Impianti pubblicitari:** per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
 - i. **Impianto pubblicitario di servizio:** manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
 - j. **Impianto di pubblicità o propaganda:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
 - k. **Preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Art. 12 - Mezzi pubblicitari abusivi

- 1. Nei casi di diffusione o esposizione pubblicitaria abusiva, ossia priva della necessaria autorizzazione o difforme dalla stessa, il soggetto che effettua la diffusione o esposizione, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è obbligato a corrispondere l'indennità e la sanzione amministrativa pecuniaria; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- 2. Qualora ne ricorrano i presupposti le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'art. 23 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o realizzati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
4. L'applicazione della indennità e delle relative sanzioni non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'esposizione abusiva venga successivamente regolarizzata.
5. Per la diffusione o esposizione pubblicitaria abusiva si applicano le sanzioni di cui all'articolo 5 e 6 del presente regolamento.

Art. 13 – Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari in base all'art. 1 co. 821, lett. c) della L. 160/2019 è obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti.
2. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, in rispetto delle norme contenute nel D.lgs. 24 gennaio 2004 n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche
3. Il Comune, con la finalità di procedere ad un riordino degli impianti pubblicitari e di disciplinare i criteri e le modalità di installazione dei nuovi impianti, può dotarsi del Piano generale degli impianti pubblicitari che disciplina la quantità, la distribuzione sul territorio e la tipologia dei mezzi pubblicitari, in relazione alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti, così come classificati dall'art. 23 del D.lgs. 285/1992, *Nuovo Codice della Strada*, dall'art. 47 del D.P.R. 495/92, *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada*, e dall'art. 37 del D.P.R. 610/96, e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, in rispetto delle norme contenute nel D.lgs. 42/2004, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.

Art. 14 - Durata delle diffusioni pubblicitarie

1. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a. sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
 - b. sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

Art. 15 - Istanze per l'installazione dei mezzi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune eccetto per i casi di cui al successivo articolo 16.
2. L'istanza deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, utilizzando la modulistica predisposta, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi. In tutti gli altri casi l'istanza deve essere presentata di norma all'indirizzo PEC del Comune, è comunque ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente. In ogni caso la domanda si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.lgs. 285/1992 e dall'art. 53 del D.P.R. 495/1992, in conformità al D.lgs. 42/2004 se necessario, e agli strumenti urbanistici.
4. La domanda deve contenere:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c. l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;

- d. la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
 - e. il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione, anche fotografica, dell'impianto che si intende esporre.
5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. La comunicazione inviata dall'Ufficio competente in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
 6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
 7. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.
 8. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.

Art. 16 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie di cui al presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione, in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione di cui al precedente articolo, così come previsto dall'art. 1 co. 821 lett. e) della L.160/2019.
2. Tale dichiarazione va presentata su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso e deve essere munito delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento. La dichiarazione deve essere spedita tramite PEC o consegnata al Protocollo del Comune. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio dell'esposizione pubblicitaria.
3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È prevista la timbratura delle singole locandine.
4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione deve conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato del controllo sul territorio.
5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione deve riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
6. La dichiarazione va inviata anche per tutte quelle fattispecie pubblicitarie che non generano alcun pagamento.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.
8. Nel caso di dichiarazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
9. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
10. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

11. Non necessita di autorizzazione non rientrando tra i mezzi pubblicitari, né conseguentemente è soggetta a canone, la serranda di un esercizio commerciale laddove riporti sulla superficie disegni o altro tipo di illustrazioni diverse da loghi, marchi o scritte riconducibili al concetto di insegna o messaggio pubblicitario.

Art. 17 - Istruttoria amministrativa

1. Il responsabile del procedimento competente al rilascio delle autorizzazioni, al calcolo e la richiesta del canone dovuto è il Funzionario responsabile dell'ufficio Pubblicità e pubbliche Affissioni.
2. L'ufficio competente di cui al comma 1 riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
3. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità, al Servizio Edilizia Urbanistica e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.
4. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
6. Qualora la richiesta abbia per oggetto la collocazione di impianti posti lungo le strade statali o provinciali correnti all'interno dei centri abitati o su strade comunali o vicinali esterne ai centri abitati, in vista dalle strade statali o provinciali, il rilascio dell'autorizzazione è soggetto al prescritto nulla osta tecnico del competente Ente proprietario.
7. Nel caso che precede il termine di 30 giorni per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso sino all'acquisizione del prescritto nullaosta ovvero per silenzio assenso, decorso 30 giorni dal ricevimento della richiesta di nullaosta senza che l'ente proprietario lo abbia rilasciato in forma espressa.
8. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
9. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
10. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
12. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'ufficio che gestisce le entrate o all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Art. 18 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a. provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c. mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f. provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g. custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i. versare il canone alle scadenze previste.
3. Il gestore dell'impianto pubblicitario, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, è tenuto a sottoscrivere un'apposita clausola che gli impone di accettare - e di far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino quell'impianto - il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dall'art.9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e dall' art.10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere); è tenuto, altresì, al rispetto dell'art. 9 del D.L. 87/2018, dell'art. 2 co. 1 del D.lgs 300/2004 e dell'art. 51 co. 10 quinquies e seg. della L. 3/2003, pertanto non potrà esporre pubblicità anche in forma indiretta relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, prodotti da fumo-tabacchi, prodotti da liquidi o ricariche per sigarette elettroniche.
4. L'accettazione del citato Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria).
5. Il Comune ha la facoltà di rimuovere e/o far rimuovere l'esposizione della pubblicità contrastante con la normativa vigente o che fosse ritenuta inopportuna o sconveniente, con recupero delle eventuali spese sostenute.
6. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del D.lgs. 285/1992 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR 495/1992.
7. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 15 co. 4 e gli estremi dell'autorizzazione in questione.
8. Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
9. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.
10. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al co. 7 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
11. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Art. 19 – Validità dell'autorizzazione - Rinnovo, proroga, disdetta e revoca

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda, contenete l'autocertificazione circa l'assenza di modifiche. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro 30 giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
5. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, tra le quali è annoverato l'adeguamento della segnaletica stradale, e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata o non rinnovata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
6. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite PEC o raccomandata postale con avviso di ricevimento.
7. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
8. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Art. 20 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a. il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b. l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c. il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d. il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio.
2. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro 90 giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Art. 21 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Art. 22 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 23 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 24 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Il canone relativo all'esposizione pubblicitaria e di pubbliche affissioni non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 2,00 euro.
4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
5. Per i mezzi pubblicitari poli facciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
6. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
7. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 25 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1 commi 826 e 827 della L. 160/2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione delle strade, di cui all'art 64 del presente regolamento;
 - b. superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c. durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e. valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione

ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lett. d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lett. e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 26 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a. 30% per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b. 50% per durata dei lavori oltre tre mesi.
2. I soggetti interessati alla riduzione di cui al precedente co. devono presentare apposita richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Art. 27 – Esenzioni dal canone

1. Sono esenti dal canone:
 - a. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq.
 - b. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - c. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - d. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - e. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - f. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - g. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - j. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al dell'art. 90, co. 1 della L. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3.000 posti;
 - k. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva

non ecceda i seguenti limiti:

- i. fino a 2 mq per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 m;
 - ii. fino a 4 mq per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 m;
 - iii. fino a 6 mq per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 m;
1. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO II - DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI POSTI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO O IN VISTA DALLE STRADE COMUNALI

Art. 28 - Caratteristiche generali dei mezzi pubblicitari e loro collocazione

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme (statiche, luminose, spinta del vento, riflettenza/abbagliamento ecc.), l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 23, co. 4, del Nuovo Codice della Strada. Devono comunque essere rispettate tutte le specifiche norme in materia.
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
5. Tutti gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non possono avere luce intermittente, né di colore rosso e devono essere di intensità tale da non procurare abbagliamento.
6. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera fuori dai centri abitati, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 1,50 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente; all'interno dei centri abitati la quota non deve recare pericolo a persone e cose e pertanto non deve essere inferiore a m 2,20. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 5,10 rispetto al piano della carreggiata, sulle strade extraurbane tale quota non deve essere minore di 6 m.
7. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'art. 51, co. 9, del D.P.R. 495/92 devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
8. Gli orologi pubblicitari, se ammessi, possono contenere un messaggio pubblicitario di dimensioni massime pari a 0,70 mq.
9. Nell'intero territorio comunale sono vietati:
 - a. insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari:
 - i. uniti a cartelli toponomastici e segnaletica stradale in genere, nonché di segnaletica per sosta Bus o simili, salvo in quest'ultimo caso specifiche convenzioni con l'Amministrazione Comunale (A.C.).
 - ii. posizionati su alberi;
 - iii. uniti ad indicazioni di direzione o di distanza;
 - iv. se integrati da sorgenti luminose abbaglianti e non in aderenza di facciata;
 - v. se integrati da luci aventi colori semaforici o segnaletici;
 - vi. se costituiti o integrati da illuminazioni policrome, anche a tappeto di linee o di punti ovvero con la possibilità di intermittenza;
 - vii. se alterano gli elementi architettonici di facciata, parapetti, balconi etc.;
 - viii. a vetrofania cieca se alterano il valore minimo consentito di R.A.I. (rapporto aeroilluminante);
 - ix. se impediscono coni di vista paesaggistico-ambientali;
 - b. mezzi pubblicitari luminosi e illuminati a messaggio plurimo e/o variabile, ad intermittenza o similari;

- c. cartelli e altri mezzi pubblicitari nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati dall'art. 134 del D.lgs. 42/2004, ad esclusione delle aree a parco regionale;
- d. manufatti circolari di protezione delle alberature;
- e. cartelli pubblicitari luminosi o illuminati a luce diretta o riflessa o schermata.

Art. 29 - Insegne di esercizio

1. Le insegne di esercizio non dovranno superare le dimensioni di mq 8 per facciata esterna, vetrina o ingresso, con un limite complessivo per ciascuna attività di mq 8.

Art. 30 - Preinsegne

1. Per i segnali di indicazione delle attività (preinsegne) si dettano le seguenti prescrizioni particolari in aggiunta ai disposti del Nuovo Codice della Strada:
 - a. sono autorizzate per le sole attività industriali, commerciali e terziarie di rilevante dimensione e comunque con un numero di occupanti non inferiore a 3;
 - b. i segnali devono essere raggruppati in un unico impianto con frecce d'orientamento omogenee che può contenere:
 - i. massimo 6 cartelli in zona centro abitato dimensioni cartello cm 100 x 20;
 - ii. massimo 10 cartelli in zona fuori dal centro abitato dimensioni cartello cm 125 x 25.
3. Le frecce di orientamento devono essere posizionate secondo il seguente ordine:
 - a. frecce diritto;
 - b. frecce indicanti a sinistra;
 - c. ultimo le frecce indicanti a destra;
4. Gli impianti possono essere raddoppiati lateralmente solo nelle zone fuori dal centro abitato.
5. In caso di raddoppio, come previsto al co. precedente, l'ordine delle frecce sarà il seguente:
 - a. sul pannello di sinistra andranno posizionate le frecce di direzione sinistra, e nella parte superiore quelle diritto;
 - b. sul pannello di destra andranno posizionate le frecce di direzione destre, e nella parte superiore le frecce diritto.
6. In caso di specifiche convenzioni con l'A.C. le disposizioni contenute nei precedenti commi possono essere derogate.

Art. 31 - Cartelli

1. All'interno del centro abitato, tutti i cartelli pubblicitari, se ammessi, devono essere uniformati nei sostegni, con unico pannello di forma rettangolare di dimensione massima di m 2,00 x 1,40; se a poster di forma rettangolare con superficie massima mq 3. Sempre nei centri abitati possono essere autorizzati a seconda dei casi da valutarsi di volta in volta, cartelli delle dimensioni di m 3x5 – massimo 15 mq – e fuori dai centri abitati per un massimo di m 3x6 – 18 mq.
2. I cartelli per la pubblicità temporanea, all'interno dei centri abitati, devono essere uniformati nei sostegni, con unico pannello di forma rettangolare di dimensione massima di m 1,00 x H 1,40 con altezza massima totale da terra di m 2,00.
3. I cartelli informativi pubblicitari di cantiere per interventi non soggetti a piani attuativi, per opere private e pubbliche, devono essere accorpati in un unico impianto, non ripetuto, con dimensioni massime di 3 mq e posti in opera dopo l'inizio lavori e non su facciate di pregio ambientale.

Art. 32 - Segnali turistici e di territorio

1. L'A.C. dopo aver redatto uno specifico progetto, se del caso di concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati, installa la segnaletica fino alle zone industriali, artigianali, commerciali, etc.
2. I segnali di cui all'art. 134 del D.P.R. 495/1992 (segnali turistici e di territorio), possono essere autorizzati singolarmente o in un gruppo segnaletico unitario, quando ritenuti di interesse pubblico per l'utente della strada.
3. L'altezza dal suolo dei segnali laterali inseriti nei gruppi segnaletici unitari, quando trasversali all'asse della strada non deve essere inferiore a m 1,5; quando collocati parallelamente all'asse della strada in aderenza a fabbricati, recinzioni, pali telegrafici ecc. o sul margine interno del marciapiede, l'altezza minima dal suolo è di m 0,60.

4. Quando installati singolarmente devono rispettare le norme dell'art. 81 del D.P.R. 495/1992.
5. Il gruppo segnaletico unitario e il segnale singolo, di norma va installato in posizione autonoma prima delle intersezioni, non deve interferire in alcun modo con i segnali di pericolo, prescrizione e indicazione.
6. Nessun gruppo segnaletico unitario o segnale singolo di indicazione di cui all'art. 134 del D.P.R. 495/1992 deve essere posizionato sulle isole spartitraffico.
7. Il soggetto interessato all'installazione ha a carico l'onere per la fornitura, l'installazione e la manutenzione dei segnali, dopo aver ottenuto preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 17 co. 5, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.
8. Nel caso di gruppi segnaletici unitari, l'onere dell'installazione del telaio di supporto è a carico del Comune previo nulla osta dell'ente proprietario della strada se provinciale o statale.

Art. 33 - Striscioni, locandine e stendardi e segni orizzontali reclamistici

1. L'uso di tele trasversali e striscioni soprassuolo, eccetto particolari situazioni di interesse pubblico, e previa delibera d'indirizzo della Giunta Comunale, è vietata nella zona definita dallo strumento urbanistico Zona A (Centro Storico);
2. L'uso di tele trasversali soprassuolo è consentito nelle zone definite dal strumento urbanistico Zona A (Centro Storico); solo per manifestazioni o spettacoli; l'eventuale sponsorizzazione pubblicitaria deve avere superficie massima occupata per ogni faccia di mq. 1,00 vuoto per pieno;
3. Gli stendardi devono essere posati con orientamento parallelo al senso veicolare e non devono costituire ostacolo ai flussi pedonali e ciclabili ed alle operazioni manutentive degli spazi pubblici.
4. L'informazione temporanea finalizzata alla promozione pubblicitaria, per manifestazioni o spettacoli, tramite striscioni, locandine e stendardi, è vietata su strutture segnaletiche o manufatti stradali e/o architettonici; è invece consentita se dotata di supporto proprio ed autonomo, affissa su cartelli pubblicitari appositamente istituiti che devono essere rimossi da tutto il territorio comunale entro le 24 ore successive alla manifestazione.
5. L'autorizzazione per la pubblicità temporanea da effettuarsi con tali mezzi può essere rilasciata per una durata massima di 30 giorni e il numero massimo di mezzi pubblicitari autorizzabile è fissato in n. 10.

Art. 34 - Pubblicità itinerante

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità "itinerante", intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredate da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, salvo quanto previsto dal successivo articolo 36.

Art. 35 - Segnali Industriali, Artigianali e Commerciali

1. Le norme di cui al presente Capo si applicano anche all'interno delle zone industriali, artigianali e commerciali per la relativa segnaletica.

Art. 36 - Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

1. Possono essere autorizzati cartelli pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, sulla base delle modalità procedurali indicate dai successivi commi.
2. La domanda può essere presentata dallo Stato, dalle Regioni e Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici, da Associazioni sportive, partiti politici e organizzazioni sindacali.
3. La collocazione di tali cartelli può derogare a quanto stabilito dall'art. 15 ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltretutto durante la settimana precedente ed alle 24 ore successive.
4. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, e per le mostre che si svolgono all'interno dei locali comunali è consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo.

Art. 37 - Stele e totem

1. Sono assimilabili del tutto a insegne di esercizio e sono soggette alla relativa disciplina anche per quanto attiene i limiti dimensionali di cui all'art. 48 co. 1 del D.P.R. 495/1992.

2. Possono essere installate esclusivamente in proprietà privata, all'interno del resede in cui si svolge l'attività reclamizzata rispettando le seguenti dimensioni:
 - a. colonne pubblicitarie o totem con altezza massima consentita di m 3,50;
 - b. trespoli pubblicitari solo in aree pedonali, rimovibili a doppia o tripla facciata con dimensioni massime di cm 100x70 per ogni singola faccia.

Art. 38 - Tende parasole a fini pubblicitari

1. L'uso delle tende parsole a fini pubblicitari è ammesso esclusivamente con l'apposizione di diciture pubblicitarie applicate alla veletta frontale nel rapporto vuoto per pieno di $\frac{1}{2}$ della sua superficie purché in applicazione delle distanze, priorità e fasce di rispetto consentite.
2. Le tende parsole possono contenere la denominazione dell'esercizio o messaggi pubblicitari relativi alla merce venduta all'interno dell'esercizio stesso.
3. Le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede di m 2,20 a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità e non dovranno oltrepassare la larghezza del marciapiede o dell'area pedonale presente.
4. In mancanza di marciapiede o passaggio pedonale, la possibilità di installazione dovrà essere valutata rispetto alla viabilità e il manufatto non dovrà mai superare m 2 di aggetto.

Art. 39 - Affissioni

1. Sono vietate in tutto il territorio comunale le affissioni al di fuori degli appositi spazi dedicati alle pubbliche affissioni o convenzionati con il Comune, direttamente su muro su altri manufatti.

Art. 40 - Volantinaggio

1. È vietato su tutto il territorio comunale la pubblicità eseguita mediante il volantinaggio con apposizione dei volantini sui veicoli in sosta.

Art. 41 - Pubblicità fonica

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, aree pubbliche o aperte al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione senza l'autorizzazione rilasciata dalla A.C. si fa riferimento al vigente regolamento di Polizia Urbana.
2. La pubblicità fonica, non potrà superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. del 1.03.1991, D.P.C.M 14.11.1997 e ss.mm.ii.
3. Nei Centri Abitati, per ragioni di pubblico interesse, sono disposte le seguenti limitazioni:
 - a. la pubblicità fonica è vietata:
 - I. nei Centri Storici così come definiti dalla normativa urbanistica vigente,
 - II. in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto;
 - b. è consentito effettuarla nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
 - c. nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.
4. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.
5. Le presenti norme non si applicano alla pubblicità fonica per attività politica o per pubblicizzare manifestazioni di interesse pubblico, a cui si applicano le diverse norme previste dalla normativa nazionale e locale.

Art. 42 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettua all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Nuovo Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al co. 1 è da considerarsi pubblicità permanente ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a 300 cmq.

Art. 43 - Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi

1. Per quanto riguarda la pubblicità sui veicoli sono valide le prescrizioni dell'art. 57 del D.P.R. 495/1992.
2. Fatti salvi i veicoli privati con marchi e ragioni sociali è vietata, su tutto il territorio comunale, la sosta di veicoli con insegne pubblicitarie.
3. Chiunque parcheggia Camion Vela su tutto il territorio comunale, anche in aree di parcheggio, fatta salva l'applicazione delle norme di cui al Nuovo Codice della Strada, è soggetto alla sanzioni previste dall'articolo 5 del presente regolamento.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 44 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni nell'attualità è confermata nelle misure e nelle superfici già esistenti.

Art. 45 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Castiglione d'Orcia costituiscono servizio di competenza del Comune medesimo.

Art. 46 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Art. 47 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle

- 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni e sul sito istituzionale sono esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio.
10. Al committente di una pubblica affissione può essere richiesta la previa sottoscrizione di un'apposita clausola di accettazione del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di:
- a. dignità delle persone dagli artt. 9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere);
 - b. sulla pubblicità dei giochi con vincita in denaro dall'art. 28 ter e relative "Linee di Indirizzo per la Comunicazione Commerciale dei giochi con vincita in denaro" del 16/10/2015.
11. L'accettazione del Codice di cui al comma precedente può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria).

Art. 48 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'art. 1 co. 827 della L. 160/2019 applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Art. 49 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Art. 50 – Controllo e vigilanza

1. Il Comune per mezzo della Polizia Municipale esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Il materiale abusivo rimosso deve essere distrutto.

Art. 51 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e

religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lett. a) alla lett. d), beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione dello sponsor.

Art. 52 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a. i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Castiglione d'Orcia e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 53 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente ovvero allegando alla richiesta di affissione copia del versamento effettuato sul conto corrente postale di Tesoreria Comunale.
2. Nel caso di gestione diretta, solo per le affissioni non aventi carattere commerciale, è ammesso il pagamento del diritto mediante rilascio di quietanza da parte del Funzionario incaricato.

TITOLO III – CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 54 – Disposizioni di carattere generale

1. Il presente titolo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 55 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
- a. sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono **temporanee** le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Art. 56 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a. difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b. che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
 3. Per le occupazioni abusive si applicano le sanzioni di cui all'articolo 5 e 6 del presente regolamento.

Art. 57 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 15 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'A.C. ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dai commi 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, deve contenere:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il Codice Fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del Legale Rappresentante, la sede legale, il Codice Fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c. l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d. la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e. la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Art. 58 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Il rilascio delle concessioni e autorizzazioni, il calcolo e la richiesta del canone dovuto sono affidati:
 - a. per lavori edili, anche occasionali, e occupazioni di sottosuolo e soprasuolo con cavi, al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
 - b. per le attività commerciali al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive.
 - c. per i passi carrabili e per riprese filmate e fotografiche al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale.
2. L'Ufficio Protocollo assegna le domande di occupazione all'ufficio competente per l'istruttoria, la definizione delle stesse e l'esame preliminare della regolarità e di tutti gli elementi richiesti. Dopo tale verifica, i suddetti Uffici provvedono alla acquisizione degli specifici pareri/autorizzazioni di competenza.
3. I pareri dovranno essere espressi in forma scritta e riportati sull'autorizzazione così come le eventuali prescrizioni. Per tutte le autorizzazioni/concessioni deve essere espresso il parere del Responsabile

Polizia Municipale e del Responsabile Area Tecnica Gestione del Patrimonio. I Responsabili AA.PP. e Area Tecnica Gestione del Territorio esprimono il parere solo per richieste riguardanti le specifiche competenze.

4. Contestualmente al pagamento del canone dovuto il Responsabile rilascia l'autorizzazione/concessione.
5. Nel caso in cui ricorra l'ambito di applicazione del DPR 447/1998, le domande vanno inviate allo Sportello Unico delle Attività Produttive; il termine massimo per il rilascio è 5 giorni prima del giorno fissato per la conclusione del procedimento SUAP.
6. I pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande possono inoltrare domanda di occupazione di suolo pubblico per la collocazione di tavoli, piante e arredi in genere, allegando una planimetria in scala che indichi l'ampiezza del suolo di cui si chiede la concessione, la documentazione fotografica ed una descrizione degli arredi (tavoli, sedie, vasi da fiore) con la precisa indicazione della sistemazione di questi all'interno dell'area richiesta, comprensiva delle caratteristiche dei materiali utilizzati.
7. La domanda sarà valutata in fase istruttoria tenendo conto dell'ampiezza stradale, della viabilità veicolare e pedonale, degli elementi architettonici e del contesto nel quale verrà a collocarsi detta occupazione.
8. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'ufficio che gestisce le entrate o all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Art. 59 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a. munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d. mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - e. custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - f. rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione;
 - g. rispettare il vigente Regolamento di Polizia Urbana recante disposizioni generali in materia di quiete pubblica.
 - h. esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - i. divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - j. versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Art. 60 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 10, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Art. 61 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 59.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Art. 62 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a. il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
 - b. l'aver arrecato danni alle proprietà comunali;
 - c. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione o autorizzazione, del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - d. l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione o autorizzazione;
 - e. la violazione alla norma di cui all'art. 59, co. 1, lett. i), relativa al divieto disubconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c. la rinuncia del concessionario, da comunicare entro i 5 giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Art. 63 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art. 64 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 20 giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Art. 65 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Le tariffe in base alle quali si applica il canone per l'occupazione di suolo pubblico sono quelle indicate nell'art. 1, commi 826 e 827 della L. 160/2019.
2. La graduazione della tariffa è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione delle strade;
 - b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineare;
 - c. durata dell'occupazione;
 - d. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e. valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lett. d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lett. e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 66 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le aree del Comune sono classificate nelle sotto elencate 2 categorie, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze

commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. La seguente classificazione è comunque subordinata alle prescrizioni dello Strumento Urbanistico in vigore:

- a. **CATEGORIA I** ^ - Centri abitativi del Comune di Castiglione d'Orcia;
 - b. **CATEGORIA II** ^ - Zone fuori dai centri abitativi e non comprese nella CATEGORIA I ^.
2. Alle strade appartenenti alla 1 ^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2 ^ categoria è ridotta in misura del 20 % rispetto alla 1 ^ categoria.

Art. 67 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. La misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa base approvata dalla Giunta per il coefficiente moltiplicatore e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione.
2. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico di cui al comma 1 aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di Giunta di approvazione delle tariffe giornaliere ed è conteggiato sulla base del numero di giorni risultanti fra la data di inizio e di fine della concessione. Il canone è calcolato su base giornaliera ancorché l'occupazione sia limitata a specifiche fasce orarie.

Art. 68 - Modalità di applicazione del canone

4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
5. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000mq.
7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a 3.000 litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni 1.000 litri o frazione di mille. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
8. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
9. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
10. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
11. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di 1,00 euro. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante PEC, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.lgs. 82/2005.

Art. 69 - Impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione con impianti di telefonia mobile e di comunicazione elettronica è soggetta a preventiva concessione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune, acquisito il parere favorevole delle strutture interessate.
2. Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata dall'operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D.lgs. 259/2003 avente per oggetto, a seconda dei casi:
 - a. l'installazione della infrastruttura con posizionamento di un unico apparato – occupazione singola con unico gestore di servizi di telecomunicazioni, oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione multipla) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente che ospita altri soggetti titolati, garantendo parità di trattamento tra gli operatori dei servizi di telecomunicazioni.
3. Nelle suddette fattispecie il canone dovuto è commisurato per ciascun gestore ad una superficie convenzionalmente stimata in mq. 25 ai fini agevolativi ai sensi dell'art. 1 co. 821 lett. f) della L. 160/2019. Tale superficie, inferiore normalmente alla superficie media delle occupazioni esistenti sul territorio comunale, tiene conto delle agevolazioni di cui all'art. 63 co. 2 lett. e) del D.lgs. n. 446/1997.
4. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a. durata 10 anni;
 - b. in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'A.C. debitamente ripristinata;
 - c. è fatto obbligo di ospitare a titolo gratuito impianti di proprietà pubblica, che non interferiscono con la funzione degli impianti oggetto di concessione, qualora il Comune lo richieda;
5. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato secondo quanto stabilito all'art. 65 del presente regolamento, rapportata alla superficie minima convenzionale di cui al comma 3.
6. Per l'installazione temporanea, legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura, viene rilasciata un'autorizzazione temporanea per una durata massima di 90 giorni, il cui canone viene calcolato in base alla tariffa annua rapportata all'effettiva durata e alla superficie minima convenzionale di cui al comma 3.
7. Per le occupazioni oggetto del presente articolo la categoria di riferimento per le tariffe è la categoria 1^a, indipendentemente dalla localizzazione effettiva.
8. Si applicano alla presente tipologia di occupazione tutte le disposizioni del presente regolamento, fatte salve specifiche particolari incompatibilità.

Art. 70 - Impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc., finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quella maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 71 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del Nuovo Codice della Strada.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
4. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo

i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'art. 44 co. 11 del D.lgs. 507/1993.

6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 72 - Distributori di carburanti

1. Ferma restando l'applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo di manto stradale, di cui all'articolo 71 del presente Regolamento, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
2. Se il distributore è posto su area non pubblica e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.

Art. 73 - Riprese filmate, fotografiche e simili

1. Tutti coloro che intendono effettuare riprese filmate, fotografiche o simili sul territorio del Comune devono essere in possesso dall'apposita autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche finalizzata a tale scopo rilasciata dal competente Ufficio di Polizia Municipale.
2. A tal fine le riprese di cui trattasi si distinguono come segue:
 - A. CATEGORIA SEMPLICE:** A questa categoria appartengono le riprese che utilizzano una produzione inferiore a 5 componenti anche con l'ausilio di attrezzatura leggera.
Per tale categoria la tariffa del canone è riferita ad un'occupazione minima di mq 100, eventuali eccedenze verranno conteggiate con le modalità stabilite nel presente regolamento di cui all'articolo 66.
 - B. CATEGORIA ARTICOLATA:** Rientrano invece in tale fattispecie le riprese effettuate con una produzione composta da più di 5 persone, fermo restando l'appartenenza a tale categoria degli spot commerciali, indipendentemente dalla composizione della troupe e dal tipo di attrezzatura utilizzata.
Per tale categoria la tariffa del canone è riferita ad un'occupazione minima di mq 200, eventuali eccedenze verranno conteggiate con le modalità stabilite nel presente regolamento di cui all'articolo 66.
3. In presenza di utilizzo di professionalità proprie dell'Ente le superfici minime delle suddette occupazioni si intendono maggiorate del 50%.
4. Nella domanda, oltre alle prescrizioni dell'articolo 57, dovranno essere specificate:
 - a. descrizione dell'oggetto delle riprese filmate o fotografiche (campagna pubblicitaria, spot commerciali, ricerca scientifica, uso privato ecc.);
 - b. dettaglio della produzione (numero delle persone coinvolte).
5. Sono esenti dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, seppure oggetto di rilascio dell'autorizzazione, quelle effettuate senza concreta occupazione di suolo pubblico e con l'utilizzo esclusivo di attrezzatura leggera (telecamera a spalla, attrezzatura suono portatile) aventi comunque quale finalità:
 - a. usi strettamente personali, amatoriali o realizzate da e per conto di soggetti aventi finalità educativo-didattiche senza fine di lucro;
 - b. la promozione di iniziative socialmente utili, senza scopo di lucro, oppure patrocinate, promosse o sostenute dall'A.C.

Art. 74 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 75 - Agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte:
 - a. del 50% per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - b. del 50% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
 - c. del 50% per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche per i produttori agricoli locali che

vendono direttamente i loro prodotti;

- d. del 30% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo;
 - e. del 30% a soggetti titolari di concessioni di suolo pubblico, nel caso in cui gli stessi, nello svolgimento della loro attività commerciale e/o imprenditoriale, vengono a subire disagi a causa di lavori di vario genere, commissionati dall'A.C. per una durata superiore a 60 giorni. Per l'applicazione di tale riduzione il titolare dell'attività dovrà presentare idonea richiesta all'A.C. e dovrà ricevere successiva approvazione dal servizio competente.
 - f. del 10% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri;
3. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
4. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
- a. 30 % per durata dei lavori da un mese fino a 3 mesi;
 - b. 50 % per durata dei lavori oltre 3 mesi;
5. I soggetti interessati alla riduzione di cui al precedente comma devono presentare apposita richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Art. 76 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 co. 1 lett. c) del D.P.R. 917/1986, *Testo unico delle imposte sui redditi*, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c. le occupazioni occasionali che non si protraggono per più di 60 minuti;
 - d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
 - h. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - i. le occupazioni effettuate dalle riconosciute ONLUS (L. 460/1997), ancorché effettuate da parte di sezioni locali per iniziative finalizzate al raggiungimento dei propri scopi sociali;
 - j. le occupazioni temporanee per manifestazioni od iniziative di carattere sportivo, culturale, istituzionale o a scopo benefico, patrocinate dall'A.C. - promosse da soggetti che per statuto non conseguono scopo di lucro - purché regolarmente autorizzate;
 - k. le occupazioni effettuate per manifestazioni o iniziative di carattere sindacale, religioso, assistenziale e celebrative del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - l. le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale e pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di infissi, pareti e coperture di durata non superiore a 24 ore;
 - m. le occupazioni per traslochi o per manutenzione del verde con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata complessiva non superiore alle 10 ore;
 - n. occupazioni effettuate con deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi e per una durata inferiore alle 6 ore, salvo che per le stesse sia stata data comunicazione all'ufficio di Polizia Municipale;
 - o. esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore;
 - p. occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;
 - q. occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - r. le occupazioni con tende, ombrelloni o simili (effettuate, in ogni caso, secondo le prescrizioni del

presente Regolamento) posti a copertura di aree pubbliche occupate già assoggettate al pagamento del canone, nonché le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, fiori e piante ornamentali, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

- s. le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
- t. occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area non ecceda i 10 metri quadrati;
- u. le occupazioni da parte di produttori locali e non, negli spazi pubblici individuati dall'amministrazione, relative all'esposizione e alla vendita diretta di prodotti naturali, quali i cosiddetti "mercatinì biologici";
- v. il commercio ambulante itinerante;
- w. occupazioni realizzate per interventi di recupero e di messa in sicurezza degli edifici danneggiati in seguito a calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'artt. 5 e 1, della L. 225/1992;
- x. occupazioni, ancorché realizzate con la collaborazione o direttamente dai privati, per interventi di miglioramento estetico e funzionale di spazi ed aree pubbliche alle quali sia riconosciuto formalmente da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale il carattere della pubblica utilità.

Art. 77 - Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone va corrisposto annualmente come di seguito predisposto:
 - a. il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. Il ritiro dell'atto concessorio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento;
 - b. per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
2. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere eseguito entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, in mancanza, entro il giorno precedente a quello di inizio dell'occupazione. Il rilascio dell'atto concessorio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

CAPO II - NORME CONCERNENTI L'USO DEL SUOLO PUBBLICO NEI CENTRI ABITATIVI

Art. 78 - Occupazione di suolo nei centri abitativi

1. Per le attività commerciali, artigianali e/o d'impresa, professionali e di servizi in genere è prevista la possibilità di effettuare occupazioni di suolo e spazi pubblici in modo temporaneo secondo le prescrizioni di cui al presente Regolamento.
2. Ai pubblici esercizi, agli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato settore alimentare e di commercio alimentare con somministrazione di alimenti e bevande è consentita l'occupazione permanente del suolo pubblico per lo svolgimento delle attività alle seguenti prescrizioni:
 - a. qualora si tratti di strade, ad occupazione concessa, la porzione su cui continuerà a svolgersi il traffico pedonale e veicolare non dovrà essere di larghezza inferiore a mt. 3,50;
 - b. qualora si tratti di piazze, piazzette, slarghi e simili, l'occupazione di suolo pubblico è consentita fino ad un massimo del 22% della superficie totale se aperta al transito veicolare;
 - c. nelle vie a solo traffico pedonale l'occupazione potrà essere concessa solo nel caso in cui resti disponibile ai pedoni una larghezza non inferiore a m 1,50;
 - d. laddove esistano marciapiedi e ne venga permessa l'occupazione, i marciapiedi stessi devono rimanere liberi per una larghezza non inferiore a m 1,50;
 - e. in presenza di richieste ricadenti su vie, l'occupazione dovrà essere contenuta, per profondità, in massimo di m 1,50 a partire dal filo esterno del muro dell'esercizio;
 - f. ove il suolo concesso ricada frontalmente rispetto ad altra attività commerciale o ingresso di abitazione, deve essere garantito uno spazio libero o corridoio di almeno m 3,00, al fine di garantire un facile accesso;
 - g. qualora il pubblico esercizio richieda occupazione di suolo non in continuità con l'esercizio stesso, questa potrà essere concessa esclusivamente sulla piazza/via prospiciente fino ad una distanza pari a m 8,00;

- h. nel caso di posizionamento di tavoli e sedie, questi dovranno essere dello stesso colore, in armonia con il resto dell'arredo; è altresì consentito il posizionamento esterno di un numero limitato ed esclusivo di sedie senza tavoli in stretta aderenza alle pareti dell'immobile, al solo scopo di uso pubblico;
 - i. in nessun caso potrà essere rilasciata autorizzazione e/o concessione di suolo pubblico per una superficie maggiore di quella necessaria per l'apposizione di tavoli e sedie secondo quanto consentito dalle norme igienico-sanitarie in merito al numero massimo dei posti;
 - j. vengano rispettate le norme relative al decoro urbano, compatibilità ambientale, eco sostenibilità, secondo quanto previsto dal Piano di Gestione del Sito Unesco "Val d'Orcia".
3. L'area concessa potrà essere delimitata esclusivamente con barriere mobili o fioriere, non fissate al suolo, tali da consentire una facile pulizia dello spazio sottostante.
 4. E' fatto divieto di delimitare l'area concessa con materiali estranei all'ambito urbano di riferimento; i materiali usati per delimitare l'area dovranno essere di forme e colori consoni all'aspetto storico e architettonico del Comune di Castiglione d'Orcia.
 5. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso per l'occupazione.

Art. 79 - Ripari esterni nei centri abitativi

1. Sono ammessi solo sistemi di riparo mobili del tipo "a ombrellone".
2. Per gli esercizi che intendono provvedere alla sostituzione dei ripari esterni, non verrà applicata la maggiorazione del coefficiente moltiplicatore, relativamente all'anno di sostituzione degli stessi.
3. Nell'ambito dello stesso esercizio i ripari esterni devono essere della stessa tipologia e delle stesse dimensioni e non di tinte vistose ma di tonalità tendenti a colore neutro.
4. L'installazione di ripari esterni, debitamente autorizzata, è consentita ai soli pubblici esercizi prospicienti spazi aperti (piazze, piazzette, slarghi e simili) in modo che non siano contrari all'armonia dell'ambiente, ed entro l'area di suolo pubblico loro concessa e solo durante l'orario di apertura giornaliera.
5. Esclusivamente nel periodo dal 15 aprile al 15 ottobre gli stessi arredi possono rimanere nello spazio concesso oltre l'orario di chiusura giornaliero.
6. Per le attività poste al di fuori del centro abitativo è consentito l'utilizzo di tende retrattili, prive di qualsiasi scritta pubblicitaria, aventi caratteristiche omogenee. La loro installazione è comunque subordinata ad autorizzazione di cui all'articolo 57 del presente Regolamento e ai Regolamenti vigenti in materia.

Art. 80 - Stendardi e striscioni

1. L'apposizione di stendardi e striscioni e totem è consentita, disgiuntamente dall'applicazione del presente Regolamento, esclusivamente in via temporanea, al solo scopo di pubblicizzare manifestazioni di carattere culturale, sportivo, ricreativo o sociale, debitamente autorizzate, dietro presentazione di domanda.

CAPO III – ESECUZIONE DI LAVORI ED OPERE - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 81 - Prescrizioni di carattere generale

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico dovranno essere indicate le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.
2. Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere completamente recintato, e se ubicato in zona cittadina prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici, deve essere organizzato in modo decoroso, libero da materiali inutili, dannosi o che possano produrre inquinamento per polveri, cattivi odori, ecc. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione di veicoli e pedoni;
3. Nei cantieri lungo la strada, in particolar modo nei centri storici, è obbligatorio proteggere le pavimentazioni in pietra o mattonato con teli in materiale plastico o simili, in modo che le stesse non vengano a contatto con malte, calcestruzzi o residui vari che possano sporcarle o danneggiarle. E'

tassativamente vietato danneggiare, forare, tali pavimentazioni pregiate, salvo che per motivazioni tecniche da documentare preventivamente alla domanda di autorizzazione, garantendo tramite cauzione il ripristino delle stesse. E' altresì vietato versare le acque di cantiere o qualsiasi altro materiale nelle canalizzazioni delle acque meteoriche.

- 4 Dovrà essere previsto (oltre a quanto già previsto per garantire le vigenti normative in materia di sicurezza) apposito telo a copertura dei ponteggi.
- 5 E' vietato gettare materiali di qualsiasi genere sia dai ponti di esercizio, sia dai tetti o dall'interno degli edifici. I materiali di rifiuto, raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, devono essere fatti scendere con le accorte precauzioni e, se necessario raccolti entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati nei luoghi di smaltimento consentiti.
- 6 Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere vietato l'eccessivo sollevamento di polveri mediante opportune bagnature. Il concessionario deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della pulizia della pubblica via per tutta l'estensione del cantiere e nelle immediate vicinanze.
- 7 A lavori ultimati il concessionario è tenuto al ripristino del suolo occupato a proprie spese. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al concessionario la prestazione di idonea cauzione. La riconsegna delle aree avrà luogo, previa presentazione al Comune di dichiarazione circa il corretto ripristino dello stato dei luoghi, allegando documentazione fotografica.
- 8 Il concessionario ha l'obbligo di:
 - a. esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza ed al personale competente, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico;
 - b. apporre esternamente all'area oggetto di occupazione un pannello formato minimo A/4 (21 cm x 29,7 cm), in modo da rendere visibile dalla pubblica via, con indicato il numero della concessione per occupazione di suolo pubblico, la data di scadenza, la superficie occupata, il recapito ed il numero di telefono del responsabile del cantiere, nonché i numeri civici occlusi con l'installazione dei ponteggi o dei depositi, salvo i casi in cui è obbligatorio installare il pannello previsto dall'art. 30 co. 6 del D.P.R. 495/92.

CAPO IV - ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI LA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 82 - Oggetto e finalità

1. Il presente Capo regola i rapporti tra l'A.C. ed il concessionario sia di pubblici servizi che singolo privato, che abbia necessità di intervenire nel suolo/sottosuolo stradale di proprietà comunale, o comunque soggetto a servitù pubblica, compresi i tratti di strada di proprietà statale o provinciale correnti all'interno dei centri abitati del Comune di Castiglione d'Orcia e sulle strade comunali extraurbane.
2. Gli interventi sono soggetti al rilascio di autorizzazione.
3. La domanda volta ad ottenere l'autorizzazione dovrà contenere quanto indicato nell'articolo 57 del presente Regolamento ed ogni altro atto/documento richiesto dall'Amministrazione per il completamento dell'istruttoria.
4. Per gli interventi urgenti sarà necessario seguire la procedura stabilita all'articolo 57 comma 7 del presente Regolamento.
5. Dovranno in ogni caso essere garantiti gli obblighi inderogabili relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro in caso di cantieri stradali nonché le norme specifiche in materia.
6. Nel caso di varianti in corso d'opera, o comunque nel caso in cui nei lavori si verifichi che l'opera autorizzata necessiti di modifiche sostanziali per essere realizzata, i lavori dovranno essere sospesi, messo in sicurezza il cantiere ed attendere una nuova autorizzazione, ferma restando la responsabilità dei luoghi in capo al richiedente.
7. Nel caso di varianti sostanziali sarà necessario presentare nuova domanda di autorizzazione, ai sensi del comma 3 del presente articolo. Se la manomissione risultasse essere maggiore rispetto a quella precedentemente autorizzata, sarà necessario presentare deposito integrativo cauzionale e integrazione del canone di occupazione del suolo pubblico.
8. In ogni caso sono fatti salvi eventuali accordi stipulati dall'Ente.

Art. 83 - Norme generali

1. Le opere oggetto dell'autorizzazione dovranno essere eseguite a regola d'arte, impiegando tecnologie e materiali idonei. Dovrà essere posta la massima attenzione a non interferire con reti tecnologiche esistenti o già predisposte, adottando tecnologie a basso impatto invasivo che alterino il meno possibile le condizioni delle strade e delle aree interessate.
2. Durante la costruzione delle opere interferenti con la circolazione stradale dovranno essere posti in opera e mantenuti (a cura e a spese della Ditta) tutti gli accorgimenti atti a diminuire le soggezioni per essa e la segnaletica prescritta dalle Norme vigenti. In ogni caso le strade di accesso alla proprietà ed il traffico locale non devono essere interrotte più dello stretto indispensabile al lavoro da eseguire.
3. Sono a carico della Ditta, fino al ripristino, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere afferenti all'occupazione ed ogni intervento speciale che si rendesse necessario per garantire il ritorno delle medesime condizioni di sicurezza e di pubblico decoro. In ogni caso i materiali di pregio provenienti da disfacimenti e dalle escavazioni devono essere accatastati e custoditi in modo conveniente e sono da considerarsi di proprietà comunale.
4. Sono a carico della Ditta le riparazioni e le responsabilità per danni a cose e/o persone che potessero derivare dai lavori e dalle opere oggetto di autorizzazione, indipendentemente della vigilanza operata dall'A.C..
5. Nel caso di recesso, decadenza, revoca e comunque al termine dell'occupazione concessa, la Ditta è tenuta al ripristino dei luoghi a sue spese.
6. E' vietato manomettere in qualunque modo la proprietà dell'A.C. al di fuori di quanto consentito dall'autorizzazione rilasciata.
7. Per la realizzazione dei manufatti interrati devono essere rispettate le normative in materia di Sicurezza e di Igiene del Lavoro, di Sicurezza degli impianti e le Norme dettate dalla Scienza delle Costruzioni, dalle Leggi, Decreti, Circolari Ministeriali e Regolamenti emanati e vigenti alla data di esecuzione delle opere.

Art. 84 - Obblighi del concessionario relativi all'ultimazione dei lavori

1. Al termine dei lavori nel caso di realizzazione di nuovi cavi di rete:
 - a. il concessionario, se richiesto dall'A.C., effettua il collaudo delle opere eseguite tramite personale abilitato;
 - b. il professionista/tecnico incaricato provvede in ogni caso alla verifica dei lavori (secondo le norme vigenti in materia) e non prima di tre mesi dal termine delle opere rilascia certificazione della perfetta esecuzione delle stesse e della rispondenza alle prescrizioni del Comune, il tutto corredato di documentazione fotografica. Nel caso in cui i lavori vengano realizzati in piazze interessate dalla presenza di cisterne o depositi interrati, anche di valore storico, il certificato dovrà dare espressamente atto delle eventuali interferenze lo stato dei manufatti;
 - c. il Concessionario resta comunque, responsabile, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, nei confronti del Comune e di terzi per danni eventuali, anche se rilevati dopo il collaudo dell'opera;
 - d. gli oneri relativi al costo delle verifiche, certificazioni delle prove tecnologiche necessarie alla valutazione della esecuzione dei lavori, sono a carico totale del Concessionario;
 - e. a seguito della consegna del certificato di cui al punto b) il Tecnico Comunale incaricato (entro 30 giorni dal ricevimento) effettuerà un'ispezione e redigerà un verbale di constatazione sull'esecuzione dei lavori, al fine della restituzione della cauzione di cui all'articolo 91. Se da tale ispezione dovessero emergere errori di esecuzione o il non rispetto delle norme, il concessionario dovrà prevedere, entro 15 giorni, alla correzione delle opere. In caso contrario l'Ufficio provvederà direttamente addebitandone le spese all'Operatore tramite l'escussione sulla fideiussione.
2. In ogni caso al termine di qualsiasi lavoro di manomissione del suolo pubblico dovrà essere data apposita comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico nonché provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi secondo le prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 85 - Norme riguardanti l'esecuzione dei lavori

1. La costruzione delle opere dovrà essere eseguita in più fasi, e per ognuna le dimensioni del cantiere dovranno essere scelte in modo da ottimizzare la velocità di esecuzione, la buona riuscita del lavoro ed i minimi disagi per la circolazione stradale.
2. Lo scavo dovrà essere eseguito per la misura minima possibile previo taglio della pavimentazione stradale da effettuare anche con apposita macchina scarificatrice. Resta inteso che l'estradosso di

eventuali tubazioni/cavi dovrà essere collocato alla quota non inferiore a cm 80 rispetto al piano viabile ed in ogni caso a quella prescritta dalle Norme vigenti in materia ed ad una distanza di almeno 50 cm da tubazioni di eventuali linee e servizi pubblici esistenti (salvo casi particolari in cui non sussistano i presupposti).

3. Lo scavo per la posa in senso trasversale alla sede stradale dovrà essere eseguito per metà larghezza della stessa per volta, mantenendo ed assicurando il transito sulla restante parte della carreggiata (libera in ogni caso da graniglie e materiale instabile di qualsiasi tipo), e provvedendo a reinterrare lo scavo fatto prima di procedere sulla metà successiva. Lo scavo longitudinale dovrà essere realizzato per tratti successivi di lunghezza inferiore a m 50 ed è vietato procedere all'escavazione dei tratti successivi se prima non sia stato reinterrato lo scavo eseguito nel tratto precedente.
4. Il materiale di scavo proveniente dalla massicciata stradale ed il terreno sottostante fino al raggiungimento della profondità prescritta non potranno essere reimpiegati per i successivi riempimenti e pertanto dovranno essere portati a discarica da reperirsi a cura e spese della Ditta e lo smaltimento effettuato secondi i termini di legge.
5. I materiali utilizzati per il rivestimento delle condutture, per il riempimento dello scavo praticato dovranno essere quelli dettati dalle Norme in materia.
6. Qualora la tecnica di posa lo prescriva, sul fondo dello scavo verrà steso uno strato di sabbia costipata dello spessore di cm 10 in modo che la superficie risulti piana. Su tale fondo verranno posate le tubazioni, i cavi, ecc. Le tubazioni saranno poi rivestite con strato di sabbia costipata di spessore medio cm 10 e successivamente da materiale arido tipo misto granulare stabilizzato, inframmezzato da geotessile di contenimento per impedire il refluito della sabbia di ricoprimento. Dopo il primo strato dovrà essere inserito un nastro segnaletico colorato indicante il tipo di sottoservizio.
7. Se si dovesse verificare il caso di rialzamento della quota del piano viabile la Ditta dovrà provvedere al rialzamento di tutti i pozzetti presenti nella zona interessata.
8. Durante l'esecuzione degli scavi non dovranno essere danneggiati i servizi interrati su strade asfaltate o cementate o nel terreno. Nel caso accidentale di rottura di tubazioni o linee preesistenti dovranno essere immediatamente sospesi i lavori dovrà essere tempestivamente essere informato l'Ufficio Tecnico Comunale che provvederà ad impartire a suo insindacabile giudizio, di volta in volta, le istruzioni e le prescrizioni per i ripristini da eseguirsi, di concerto con i proprietari delle linee danneggiate.
9. Nel caso che lo scavo non possa essere chiuso in giornata, a sera sarà necessario provvedere alla sua recinzione in modo da garantire la sicurezza e la visibilità ai mezzi/pedoni transitanti sull'area. Gli attraversamenti dovranno essere opportunamente coperti e segnalati.
10. In caso di scavi che abbiano andamento incidente con il fronte degli edifici, il concessionario dovrà trovare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare la trasmissione delle vibrazioni alle strutture murarie degli stessi edifici, anche mediante soluzioni alternative di materiali da porre in opera.

Art. 86 - Norme riguardanti il ripristino delle pavimentazioni e dei manufatti

1. Qualunque sia la tipologia di manto stradale (strade inghiaiate, asfaltate, pavimentazioni in pietra, acciottolato di pietra ad opera incerta, pavimentazioni in cemento, parchi, giardini e zone a verde) dovranno essere eseguite riprese fotografiche dello stato precedente i lavori e garantito il ripristino secondo le norme vigenti in materia.
2. Nel caso di pavimentazione di lastre-ciottolo-pietra, prima del ripristino della pavimentazione dovrà essere realizzato un massetto di cemento di spessore di cm 15 con interposta rete elettrosaldata standard maglia 10x10. La pavimentazioni in pietra o a ciottolo dovrà essere ripristinata immediatamente dopo il ripristino provvisorio con la posa a mano degli elementi riutilizzabili e con sostituzione di quelli deteriorati/dispersi durante il lavoro. Le pietre dovranno essere posate secondo il disegno esistente e rispecchiare esattamente le caratteristiche di quelle esistenti.
3. Nel caso di lavori ricadenti in aree comunali non destinate alla viabilità quali giardini, parchi, zone a verde, l'esecuzione dovrà essere eseguita a mano, con particolare cura, onde evitare danni ad alberature, siepi e fioriture, al manto erboso.
4. Nel caso di marciapiedi il materiale dovrà essere ricollocato allo stesso livello della pavimentazione circostante e l'intervento dovrà interessare una larghezza almeno tre volte quella dello scavo. Nel caso in cui lo scavo venga eseguito ad una distanza inferiore a cm 50 dal bordo si dovranno rimuovere e riposizionare le cordone su una fondazione di calcestruzzo. Per i marciapiedi in conglomerato bituminoso, previa demolizione completa di tutto il sedime, dovrà essere eseguito un massetto di

sottofondo di cm 10 circa in calcestruzzo (con interposta rete elettrosaldata) ed una successiva stesa di tappato di conglomerato bituminoso dello spessore di cm 2 costipato.

5. Nel caso di strade bitumate prima della stesa del tappeto definitivo, lo scavo dovrà essere colmato con uno strato superficiale provvisorio di conglomerato bituminoso di cm 20 circa, costituito da materiali che offrano compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio del transito veicolare. Dovrà poi essere posto a completamento del riempimento uno strato di conglomerato bituminoso a caldo, del tipo semichiuso, avente spessore non inferiore a quello della pavimentazione stradale adiacente, adeguatamente rullato e compattato. Se si dovessero verificare tendenze al calo dello strato posto, tali da poter causare disagio o insidia per la circolazione, la Ditta dovrà compensare detti cali con conglomerato bituminoso chiuso o semichiuso. Una volta esaurita la tendenza al calo si potrà procedere al ripristino con l'esecuzione del tappeto di usura definito di spessore finito compattato non inferiore a cm 3, che dovrà essere tale da non creare dislivelli o variazioni di quota rispetto alla pavimentazione stradale esistente, che possano provocare diminuzione del comfort di marcia degli utenti della strada.
6. La pavimentazione in macadam ordinario o in terra battuta mista a ghiaia sarà ripristinata col medesimo materiale utilizzato per riempire gli scavi.

Art. 87 - Responsabilità ed obblighi della ditta

1. Il titolare dell'autorizzazione dovrà sempre ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale o particolare, relative allo svolgimento dei lavori ed alle loro modalità, che in qualsiasi momento potessero essere impartite dall'A.C. nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela del transito: Dovrà riparare i danni eventuali che, in dipendenza dall'esecuzione delle opere concesse, potessero interessare sia la strada che le sue pertinenze, sia terzi, rimanendo responsabile di qualsiasi danno che conseguente ai lavori.
2. L'Autorizzazione rilasciata si intende assentita senza pregiudizio nei confronti dei diritti di terzi. Il Regolamento non vincola in alcun modo la facoltà piena ed insindacabile che l'Amministrazione concedente si riserva, ove le esigenze della viabilità lo richiedessero, di apportare modifiche di qualsiasi specie al tratto di strada interessato dalle opere, relativo sia all'andamento plano-altimetrico che alla sagoma stradale. In tal caso l'Amministrazione potrà in ogni tempo a suo insindacabile giudizio modificare l'autorizzazione ed eventualmente revocarla in tutto o in parte, con preavviso di mesi sei da darsi tramite lettera raccomandata al titolare dell'autorizzazione, senza che per ciò questo possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese o compensi di alcun tipo.
3. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertare preventivamente l'eventuale presenza del cavo coassiale di linee elettriche, di acquedotti, ecc. interrati, in corrispondenza del luogo interessato dai lavori ed a munirsi della prescritta autorizzazione che dovrà essere autorizzata dai rispettivi Enti preposti, restando l'A.C. concedente del tutto sollevata per qualsiasi danno che si dovesse verificare ad impianti oggetto di altre concessioni in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi.
4. Tutte le spese dipendenti dal presente atto, per l'intera durata dell'autorizzazione, sono a carico del concessionario.

Art. 88 - Norme di vigilanza

1. Durante tutta la durata dell'occupazione sarà consentito al personale dell'A.C. ed agli agenti di Polizia Municipale di eseguire ispezioni, controlli e misurazioni atti ad accertare la rispondenza delle opere alle normative vigenti, al presente Regolamento, nonché all'autorizzazione o concessione rilasciata.
2. Copia dell'autorizzazione o concessione e di eventuali atti/elaborati ad essa, durante l'esecuzione dei lavori collegati, dovrà essere tenuta in cantiere e comunque a disposizione del personale di vigilanza di cui al comma precedente.
3. Ogni infrazione sarà sanzionata ai sensi di legge.

Art. 89 - Garanzie per l'esecuzione dei lavori – Cauzione

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le norme prescritte dal presente Capo per l'esecuzione dei lavori, il titolare dell'autorizzazione o concessione dovrà presentare una cauzione il cui importo sarà computato nel modo seguente:

a) da	0 < lunghezza tratto ≤ 5 m	Euro 400,00
b) da	5 < lunghezza tratto ≤ 10 m	Euro 600,00

- c) da 10 < lunghezza tratto ≤ 50 m Euro 1.000,00
 - d) Oltre 50 m per ogni metro lineare in più Euro 20,00
2. Per le pavimentazioni in pietra l'importo della cauzione va aumentato del 50% rispetto ai valori suddetti.
 3. La cauzione potrà essere presentata tramite fideiussione bancaria o assicurativa o con versamento presso la Tesoreria Comunale e verrà restituita una volta che il concessionario avrà adempiuto agli obblighi di cui al presente Capo.
 4. Le eventuali modificazioni delle cifre della cauzioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno di competenza del bilancio stesso. In mancanza di modificazioni, continuano a valere le cifre in vigore.
 5. I concessionari e le Aziende di pubblici servizi possono in alternativa corrispondere in un'unica soluzione avente validità annuale la somma di Euro 5.000,00 mediante stipula di fideiussione bancaria con rivalsa in caso di inadempimento degli obblighi del presente Regolamento per l'importo che verrà stimato dall'Ufficio Tecnico previa diffida ad adempiere nel termine di giorni 5 o secondo l'entità e la consistenza delle opere da eseguire.
 6. In ogni caso qualora la cauzione venga incamerata per la violazione degli obblighi di ripristino la società Concessionaria si impegna a prestare ulteriore garanzia del medesimo importo, valida entro i termini di scadenza della polizza originaria a garanzia degli obblighi residui.

TITOLO IV - CANONE MERCATALE

Art. 90 - Oggetto

1. Il presente Titolo, adottato a norma dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997, e del TUEL, L. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, nel Comune di Castiglione d'Orcia.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'art. 1 co. 816 della L. 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.lgs 507/1993, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 147/2013.

Art. 91 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, sono inoltre considerate:
 - a. **Permanenti** le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dalla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, se concesse con atto amministrativo di durata non inferiore ad un anno e per tutti i giorni feriali della settimana;
 - b. **Temporanee** le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dalla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, realizzate per una durata inferiore a tutti i giorni feriali della settimana, ancorché la concessione sia annuale o pluriennale.
 - c. Temporanee le occupazioni abusive e quelle che, di fatto, si protraggono oltre il periodo concesso, anche se non inferiore all'anno.

Art. 92 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 93 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto,

anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 94 - Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a. su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
 - b. in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree espressamente vietate dai vigenti regolamenti comunali.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile dell'Area Amministrativa U.O Attività Produttive con validità pluriennale (12 anni) che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.
3. Sulla base di specifico atto di indirizzo della Giunta Comunale possono essere rilasciate concessioni temporanee, secondo quanto disposto dal regolamento per il commercio su aree pubbliche.
4. Al Responsabile dell'Area Amministrativa U.O Attività Produttive è affidato il calcolo e la richiesta del canone e l'obbligo di provvedere ad inviare copia digitale del provvedimento amministrativo all'ufficio che gestisce le entrate o all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Art. 95 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia alla normativa regionale e comunale vigente per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche.

Art. 96 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a. classificazione delle strade, in ordine di importanza;
 - b. entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c. durata dell'occupazione;
 - d. valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
3. La classificazione delle strade è quella adottata nell' articolo 66 del presente regolamento.

Art. 97 - Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua è quella indicata all'art. 1 co. 841 della L. 160/2019, in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione e le corrispondenti tariffe, sono riportati nell'allegato del presente Regolamento. Le tariffe sono riviste annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 98 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera è quella indicata all'art.1 co. 842 L. 160/2019 in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione e le corrispondenti tariffe sono riportati nell'allegato del presente regolamento. Le tariffe sono riviste annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 99 - Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
2. Per le occupazioni nei mercati e fiere è applicata una riduzione del 10% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste, il canone non verrà corrisposto.

Art. 100 - Mercati tradizionali e mercati periodici specifici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 101 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 102 - Occupazione per commercio itinerante

1. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività è svolto nei limiti e secondo le modalità dalla norma vigente.

Art. 103 - Modalità e termini per il pagamento del canone

6. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
7. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;
8. per gli anni successivi il canone va corrisposto nel rispetto del Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali entro il mese successivo alla scadenza stabilita per l'approvazione del bilancio e delle misure tariffarie per ciascun anno.
9. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito contestualmente del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
10. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 10,00, fatto salvo per le occupazioni di un solo giorno il cui importo è dovuto anche al disotto di tale limite.
11. In caso di mancato pagamento dei canoni dovuti per l'occupazione dei posteggi, l'avviso di accertamento per mancato pagamento costituirà comunicazione di avvio del procedimento di decadenza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 127 co. 1 lett. e-bis) della Legge Regionale. Decorso 180 giorni da ricevimento dell'avviso di accertamento senza che sia intervenuta regolarizzazione dei pagamenti, il Settore Attività Produttive comincerà la decadenza della concessione di posteggio.

12. Il canone relativo ad occupazioni temporanee che non necessitano di previo atto concessorio (i c.d. "spuntisti") può essere versato successivamente alla data di occupazione data la natura estemporanea dell'occupazione stessa.
13. Ai fini dell'attività di accertamento, rimborso e riscossione coattiva sono applicabili le disposizioni generali previste al titolo I del presente Regolamento.

Art. 104 - Sospensione dell'attività di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 29 co. 3 del D.lgs. 114/1998, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 105 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.
3. Per l'anno 2021 le scadenze dei pagamenti previsti si intendono prorogati al 30 giugno 2021.

Art. 106 – Normativa di rinvio

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 107 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, co. 1 della L. 212/2020, dal **1° gennaio 2021**.